



COMUNE DI SELLERO

Provincia di Brescia

CAP 25050 – Piazza Donatori di Sangue, n. 1

Tel. (0364) 637009 - fax (0364) 637207

Codice fiscale: 00734610173 - Partita IVA: 00576240980

www.comune.sellero.bs.it ***** e-mail: info@comune.sellero.bs.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 11/03/2025)

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Esclusioni e limitazioni

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ambiti di intervento

CAPO II – CONCESSIONI DI CONTRIBUTI

Art. 5 - Tipologia di contributi

Art. 6 – Budget per la concessione di contributi

Art. 7 - Modalità di presentazione richiesta e assegnazione di contributi

Art. 8 - Criteri per la concessione di contributi

Art. 9 - Rendicontazione dei contributi assegnati

Art. 10 - Verifica dell'utilizzo dei contributi

CAPO III – PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 11 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione

Art. 12 - Albo dei beneficiari

Art. 13 - Disposizioni finali

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati operanti nella realtà comunale.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi da parte del Comune.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o da specifici atti amministrativi, quali convenzioni, regolamenti, protocolli d'intesa, accordi.
4. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 dall'art. 2 del d.lgs. 117/2017 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – Esclusioni e limitazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.
2. Non possono beneficiare di contributi:
 - a. i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.
 - b. i soggetti aventi scopo di lucro, i quali possono beneficiare esclusivamente di patrocini.
 - c. gli Enti e le associazioni che abbiano in essere pendenze economiche o contenziosi con il Comune.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per “contributi” le sovvenzioni assegnate a soggetti operanti nell'ambito degli ambiti di intervento riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione, come individuati all'art. 4;
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per “soggetti beneficiari”:
 - a. le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti del terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese e le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni culturali e sociali, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di

- lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);
- b. le associazioni, gruppi, comitati e altri organismi di aggregazione non aventi personalità giuridica che svolgono attività finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità locale, destinatari delle forme di sostegno economico, di vantaggi economici e patrocini, anche se non iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);

Art. 4 – Ambiti di intervento

1. Il Comune può riconoscere contributi per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni e iniziative organizzate nei seguenti settori:
 - a. sociale, assistenziale e tutela della salute pubblica;
 - b. istruzione, formazione e ricerca scientifica;
 - c. cultura;
 - d. arte e tutela dei beni storici e artistici;
 - e. sport e tempo libero;
 - f. tutela dell'ambiente;
 - g. turismo;
 - h. promozione del tessuto economico sociale;
 - i. protezione civile;
 - j. attività di volontariato;
 - k. prevenzione e contrasto del disagio giovanile;
 - l. salvaguardia dei diritti umani;
 - m. promozione delle pari opportunità.

CAPO II CONCESSIONI DI CONTRIBUTI

Art. 5 – Tipologie di contributi

1. I contributi erogati dall'Amministrazione possono essere assegnati:
 - a. in via ordinaria, qualora si tratti di soggetti che presentino istanza ai sensi dell'art. 6, per il sostegno delle attività ordinarie senza fine di lucro o per l'organizzazione periodica e ripetitiva di eventi, manifestazioni e iniziative che riguardino la comunità locale.
 - b. in via straordinaria, qualora si tratti di istanze presentate da parte di soggetti impegnati in progetti o iniziative di carattere eccezionale che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili agli ambiti di attività dell'Amministrazione indicati nell'art. 4.

Art. 6 – Budget per la concessione di contributi

1. Il Consiglio comunale approva annualmente, in sede di adozione del bilancio, il complesso di risorse da destinare all'erogazione di contributi. Il budget stanziato può essere soggetto a variazioni nel corso dell'esercizio.
2. Con cadenza annuale, di norma entro il mese di dicembre di ogni anno, la Giunta comunale con proprio atto deliberativo impegna l'intero budget a disposizione del bilancio comunale, approva e pubblica un avviso invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di contributo entro un termine ivi indicato per attività, progetti, manifestazioni o iniziative che hanno avuto luogo nell'anno di riferimento.

Art. 7 – Modalità di presentazione richiesta e assegnazione di contributi

1. Le istanze, a firma del legale rappresentante, devono essere presentate solo ed esclusivamente utilizzando il modulo in autocertificazione allegato al presente regolamento.
2. I sostegni economici sono assegnati dalla Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla delle istanze presentate correttamente.
3. Le istanze che risultino meritevoli di sostegno, sono soddisfatte nel seguente modo:
 - a) interamente nel caso di diponibilità del budget di cui al comma 1;
 - b) in misura proporzionale al suddetto budget qualora quest'ultimo risulti insufficiente, in modo tale da consentire così un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.
4. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
5. La concessione dei contributi non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Art. 8 – Criteri per la concessione di contributi

1. Per la valutazione dei contributi assegnati in via ordinaria, la Giunta si avvarrà dei seguenti criteri:
 - a. natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
 - b. ambito di intervento di cui all'art.4;
 - c. tipologia beneficiari;
 - d. capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 - e. per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
 - f. presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.
2. Per la valutazione dei contributi assegnati in via straordinaria, la Giunta si avvarrà dei seguenti criteri:
 - a. finalità pubblica o di interesse pubblico;
 - b. contenuto e valore dell'iniziativa;
 - c. livello di partecipazione previsto;

- d. preventivo di spesa;
- e. presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.

Art. 9 – Rendicontazione dei contributi assegnati

1. Nel modulo di richiesta contributo di cui all'allegato, andranno indicati:
 - a. descrizione delle attività, progetti, manifestazioni o iniziative;
 - b. quota di compartecipazione comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi o quote di partecipazioni dai fruitori;
 - c. rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata e uscita, documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

Art. 10 - Verifica dell'utilizzo dei contributi

1. L'Amministrazione verifica può effettuare verifiche a campione su quanto dichiarato in sede di autocertificazione nell'istanza. In particolare:
 - a. che l'attività svolta dal soggetto beneficiario del contributo sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria richiesta;
 - b. che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

CAPO III PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 11 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. Il responsabile Area è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 12 – Pubblicazione contributi

1. Nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente. dell'Amministrazione trasparente denominata "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*" reperibile al seguente link https://www.comune.sellero.bs.it/Pages/Payments/Subsidies_Grants/?pg=0, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sono pubblicate le informazioni relative alla concessione di contributi.
2. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati

identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Allegato A) Modulo richiesta contributo